



IL TRIBUNALE DI PISA

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Maria	Sammarco	Presidente
Dott. Marco	Viani	Giudice
Dott.ssa Francesca	Picardi	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura iscritta al n. 13 del 2012 C.P. e promosse da:

C.D.C. Point s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pontedera, Via Calabria n. 1, elettivamente domiciliata in Pisa, Via G. Boschi n. 33 presso lo studio dell'Avv. V. Pinto, da cui è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. G. Battaglia, Avv. E. Giordano, Avv. A Tavella,

-PROPONENTE-

nei confronti di

Massa dei creditori della ~~Masters s.p.a.~~

nonché del Pubblico Ministero,

ritenuto che, in base al combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 161, nuova formulazione, l.fall., sembra desumersi che il presente provvedimento, che deve contenere, unitamente all'assegnazione del termine, anche la determinazione degli obblighi informativi periodici che l'imprenditore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato, compete al collegio e non al giudice delegato,

sottolineato che, peraltro, il giudice delegato è nominato soltanto con il provvedimento con cui il debitore viene ammesso alla procedura concorsuale di concordato preventivo in base all'art. 163, comma 2, n. 1 l.fall.,

osservato che tale impostazione risulta confermata dall'art. 169bis l.fall. nuova formulazione, che attribuisce l'autorizzazione allo scioglimento o sospensione del contratto al giudice delegato solo dopo il decreto di ammissione alla procedura,

osservato che la presente domanda appare ammissibile, non avendo il debitore presentato nei due anni precedenti altra proposta di concordato o accordo di ristrutturazione non omologato,

sottolineato che la decisione di presentare la domanda di concordato è stata assunta conformemente all'art. 152 l.fall. e iscritta nel registro delle imprese,

rilevato che risultano depositati gli ultimi tre bilanci,

N. 13/12	Fall.
N. 6134	Cron.
N.	Rep.

Copia
Avv. V.
Pinto

ILCASO.it

considerato che non pendono istanze di fallimento e che la predisposizione del piano o le trattative finalizzate ad un accordo appaiono particolarmente complesse, tenuto conto delle dimensioni della società,

asigna il termine di 120 giorni per la presentazione del piano e l'integrazione della documentazione, onerando il proponente di presentare in cancelleria ogni 30 giorni un riepilogo delle operazioni poste in essere e l'elenco dei crediti che ne sono sorti, con indicazione del nominativo del creditore e dell'importo del credito.

Pisa, 18 settembre 2012

Il Presidente



TRIBUNALE DI PISA
DEP. IN CANCELLERIA
oggi **19 SET 2012**
IL CANCELLIERE

19 SET. 2012
*Comunicazione al PM verbale
e ultime proposte*
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Carmela D'Onofrio

E' copia conforme all'originale
Pisa il 19 SET. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Carmela D'Onofrio



20 SET. 2012
RICEVUTA
Succi
18/01/2013